



PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

L'Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF)

e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

TRA

L'Accademia Italiana di Scienze Forestali (di seguito denominata AISF), con sede legale in Firenze, P.zza Edison n. 11, Codice Fiscale 80020770485, Partita Iva 01793210483 rappresentato per la firma del presente atto dalla Prof.ssa Susanna Nocentini, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Istituto e domiciliato per la carica presso la suindicata sede dell'Accademia,

E

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato CREA), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente e domiciliato per la carica presso la suindicata sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

A) L'Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF):

è una istituzione senza fini di lucro, fondata nel 1951, eretta in Ente morale nel 1952 con Decreto del Presidente della Repubblica e vigilata dal Ministero della Cultura, allo scopo di contribuire al progresso delle Scienze forestali e di quelle economiche e giuridiche nelle loro applicazioni alla Selvicoltura, come fattori di prosperità nazionale, e per favorirle con continuo e fattivo contatto fra gli studiosi e i tecnici

forestali, nazionali ed esteri. Per conseguire questi fini l'Accademia svolge ricerca, organizza seminari, pubblica monografie, atti di convegni e periodici, conserva e rende disponibile al pubblico il proprio patrimonio librario formatosi nel corso degli anni con donazioni e acquisti, partecipa a studi e ricerche di interesse locale e internazionale, attraverso la collaborazione con Enti sia pubblici sia privati.

B) Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA):

- è Ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, con finalità di eseguire indagini, analisi e studi di economia agraria e forestale e di svolgere funzioni di supporto, nell'interesse delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni;
- valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore di imprese del settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca, con riguardo anche alle dinamiche occupazionali e all'inclusione sociale e alle politiche per favorire equi rapporti e un giusto equilibrio nella distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare;

- partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

AISF e CREA intendono rinnovare il precedente protocollo di intesa stipulato in data 13 luglio 2021 finalizzato a favorire un progetto di collaborazione teso a sviluppare iniziative comuni, promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo;

Tanto premesso si concorda quanto segue:

Art. 1
(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2
(Finalità)

La collaborazione fra AISF e CREA si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

- favorire la ricerca e la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco;
- dare la massima diffusione di tutte le iniziative di reciproco interesse e realizzare congiuntamente convegni, seminari e gruppi di studio;
- divulgare informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico anche attraverso pubblicazioni e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
- promuovere e valorizzare iniziative nell'ambito della rete della politica agricola comunitaria (Rete PAC) di intesa con il MASAF, le Regioni e le Province

autonome italiane.

Art.3 ***(Modalità operative)***

AISF e il CREA, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.

A tal fine le Parti intendono, mediante specifiche convenzioni attuative:

- fornire consulenza, informazione e metodi per la gestione aziendale e la valutazione economica delle scelte operative, anche attraverso il web e la formazione a distanza;
- Confronto tra modelli di sviluppo dell'agricoltura e più in generale delle zone rurali;
- Valutazione degli interventi che possono migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;
- Analisi e sviluppo delle innovazioni nel sistema agroalimentare e forestale;
- Promozione del diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione.

Art. 4 ***(Comitato di indirizzo strategico)***

Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, viene istituito un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per AISF e 2 per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Protocollo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne AISF, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'Intesa, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;

- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Stage e tirocini formativi, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 5 del presente Protocollo, AISF e CREA possono attivare stage e tirocini, di formazione e

orientamento, disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 7
(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 8
(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Atto è in via ordinaria di entrambe le Parti contraenti. Tuttavia, gli Accordi attuativi di cui all'art. 3 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Protocollo, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta. In tali Accordi saranno indicate anche le modalità di gestione delle conoscenze pregresse oltre che delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito delle attività che saranno effettuate nell'ambito del Protocollo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 9
(Uso dei segni distintivi)

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Atto, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi Attuativi.

Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Atto, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee

guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

Art. 10
(Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 4 (quattro) anni.

Tale Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 11
(Recesso)

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 12
(Riservatezza)

Le parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Atto, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.

Art. 13
(Tutela della sicurezza)

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori"), le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

Art. 14
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e dati personali delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del Protocollo, nonché ogni altro dato presente negli 8 Atti derivanti dal presente Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

Gli Accordi Attuativi, di cui all'art. 3 del presente Protocollo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

Il Responsabile protezione dati nominato dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali è contattabile al seguente indirizzo: info@aisf.it. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo a: responsabileprotezionedati@crea.gov.it

Art. 15
(Oneri finanziari)

Le Parti dichiarano che il presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3 e 5 (Oneri fiscali)

Art. 16
(Oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'intesa costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 l'imposta di bollo del presente atto sarà a carico della parte proponente.

Art. 17
(Controversie e foro competente)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

**ACCADEMIA ITALIANA DI SCIENZE
FORESTALI**

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN
AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA**

La Presidente
Prof.ssa Susanna Nocentini

Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi

Il presente Protocollo di Intesa è il risultato della negoziazione intercorsa tra le parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.